

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

## I Reparto

### Centro Unico Stipendiale Interforze

Prot. n.  
Allegati: 3 (tre)

00187 Roma,  
PdC: Ten.Col. Marco NANNI tel. 202.3904  
e-mail: [cusi.ufin2s@smd.difesa.it](mailto:cusi.ufin2s@smd.difesa.it)

**OGGETTO:** Trattamento economico accessorio al personale militare: indennità di rischio da radiazioni–articolo 7 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

#### A **ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO**

^^^^^^^^^^

Riferimento:

- a. f. prot. n. 57359 in data 15 settembre 2017 di UCB Difesa (notut);
- b. f. prot. n. 12/2/19692 in data 10 marzo 1992 di Direzione Generale per il Personale Militare dell'Aeronautica (allegata in copia);
- c. f. prot. n.7/4/E-IND/70 in data 9 marzo 1998 di Direzione Generale per gli Ufficiali dell'Esercito (allegata in copia).

Seguito f. prot. n. M\_D SSMD REG 2016 0087508 in data 17 giugno 2016.

^^^^^^^^^^

1. In esito all'attività di controllo posta in essere dal MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa (UCB Difesa) sul trattamento economico accessorio, con la nota a riferimento a. è stato chiesto a questo Centro di adottare idonee azioni volte a chiarire i requisiti essenziali e le procedure da seguire per la corresponsione dell'indennità in oggetto. Ciò, allo scopo di uniformare e razionalizzare la gestione amministrativa della componente periferica competente a predisporre le variazioni stipendiali ai fini dell'inserimento nel sistema NoIPA.
2. Come noto il pagamento dell'indennità in argomento è stato regolamentato con l'art.7 della legge 8 agosto 1990, n. 231, dalla quale discendono le circolari applicative a riferimento in b. e c. prodotte, a suo tempo, dalla Direzione Generale per il Personale militare dell'Aeronautica e dalla Direzione Generale per egli Ufficiali dell'Esercito.
3. Dall'analisi delle citate fonti, emergono due aspetti essenziali posti alla base della corresponsione dell'indennità prevista dal comma 1 della norma in titolo (103,30 euro mensili) con particolare riferimento:
  - alla più recente normativa in materia di sicurezza sul lavoro utile all'identificazione del requisito oggettivo, ovvero, la reale esistenza del rischio;
  - al diritto soggettivo per il percepimento dell'emolumento rappresentato dalla permanente esposizione del personale medico e tecnico interessato significando che non sia possibile esercitare la specifica attività professionale senza sottoporsi al relativo rischio.

4. In tale ambito, al fine di procedere al pagamento dell'indennità di rischio da radiazioni mensile, dovrà essere prevista la seguente documentazione giustificativa della spesa:
  - certificazioni prodotte a cura degli organi competenti, aggiornate con cadenza almeno annuale, volte ad identificare le zone soggette a rischio ("zone controllate");
  - atti amministrativi che identifichino in maniera inequivocabile le qualifiche professionali, l'ambito di impiego e le modalità di esposizione al rischio del personale, al fine di individuare con chiarezza quale tipologia di indennità sia dovuta.
5. Per completezza di informazione occorre, inoltre, contemplare anche la fattispecie riferita al personale esposto al rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, individuato da un'apposita commissione di esperti nominata dal capo personale dell'EDRC interessato, al quale, ai sensi del comma 3 della citata Legge 231/90, spetta una diversa indennità di rischio mensile (25,82 euro mensili) e sottolineare che le due diverse indennità di rischio non sono in ogni caso cumulabili con l'indennità di cui al DPR 5 maggio 1975, n.146 (1,03 euro giornaliera) e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.
6. Stabilito quanto sopra, in merito alle tempistiche per il caricamento delle variazioni:
  - si confermano quelle attualmente in corso per l'indennità disciplinata dal comma 1 (103,30 euro mensili) e dal comma 3 (25,82 euro mensili) della citata legge 231/90;
  - si prevede una cadenza semestrale, per quanto attiene alle indennità di rischio giornaliera disciplinata dal DPR 146/75 secondo la seguente cadenza temporale:
    - . cedolino di febbraio, per quanto maturato sino al mese di dicembre dell'anno precedente;
    - . cedolino di agosto per quanto concerne il primo semestre dell'anno in corso.
7. Infine, a carattere generale, si evidenzia che per il trattamento economico accessorio il pagamento delle indennità è ammesso solo a valle di un'attività effettivamente prestata, stante la presenza della relativa documentazione giustificativa della spesa. Non potranno pertanto trovare accoglimento le variazioni inserite con periodi di competenza successivi rispetto alla data di inserimento delle variazioni stesse.
8. Nelle more dell'emanazione di ulteriori disposizioni in materia da parte della Direzione Generale del Personale Militare che legge per conoscenza, si raccomanda la capillare diffusione del contenuto della presente rimanendo a disposizione per ogni ulteriore elemento d'informazione ritenuto necessario per il corretto pagamento delle indennità in argomento.

**IL DIRETTORE**  
(Brig. Gen. Salvatore VERGARI)

**ELENCO INDIRIZZI**

<b>A</b>	<b>STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO – UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>STATO MAGGIORE DELLA MARINA – UFFICIO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA – VI REPARTO CENTRO UNICO STIPENDIALE DELL'ESERCITO</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA MARINA</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>COMANDO LOGISTICO AM SERVIZIO DI COMMISSARIATO ED AMMINISTRAZIONE – Reparto Amministrazione</b>	<b><u>ROMA</u></b>
e, per conoscenza,		
	<b>MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE DRGS – UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>COMANDO LOGISTICO AM SERVIZIO DI COMMISSARIATO ED AMMINISTRAZIONE - Reparto Amministrazione III Ufficio – Banca Dati Unica Stipendiale</b>	<b><u>ROMA</u></b>